



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Fermo

R.G. 77-1//2024

in persona dei magistrati:

Sara Marzialetti	Presidente
Mariannunziata Taverna	Giudice
Francesco De Perna	Giudice relatore

nel procedimento n. 77-1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da:

LUDOVICO MAROZZI [REDACTED] con gli avvocati MASSIMO VERRO e LORENZO DONATI, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Oggetto: RICORSO LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

- Visto il ricorso proposto in data 20/11/2024 da LUDOVICO MAROZZI per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII, atteso che il ricorrente è residente in [REDACTED], via [REDACTED], e che quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Fermo;
- rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

- considerato che il ricorrente rientra tra i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della Crisi, in quanto, come emergente dai documenti depositati, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;
- atteso che il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della Crisi in quanto, in ragione dei debiti sullo stesso gravanti (di oltre € 500.000) in rapporto al proprio patrimonio come riscontrato anche dal Gestore della Crisi, non è in grado di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC *ex art.* 269, comma 2, CCII, come integrata a seguito di provvedimento del Giudice, contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, l'illustrazione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché, ancora, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo CCII;
- evidenziato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, Codice della Crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali;
- rilevato, ancora, che l'OCC ha attestato che è acquisibile attivo da distribuire ai creditori;
- ritenuto che pertanto la domanda soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile e fondata;

a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'art. 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

L'inserimento della sentenza, a cura del Liquidatore, nel sito internet del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi a familiari ed a minori;

ORDINA

nel caso in cui vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

FISSA

ex art. 269, comma 4 CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1070, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 3 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

MANDA

alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al Liquidatore.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.

Il Giudice relatore/estensore

Francesco De Perna

Il Presidente

Sara Marzialetti